



Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale svizzera

Proroga e modifica dell'11 settembre 2024

*Il Consiglio federale svizzero,
decreta:*

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 8 ottobre 2015, del 20 agosto 2018, del 6 novembre 2018, del 7 marzo 2019, del 19 maggio 2022 e del 23 gennaio 2023¹ che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale svizzera, è prorogata con effetto fino al 30 giugno 2025.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale svizzera, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

¹ FF 2015 6213; 2018 4387, 5991; 2019 1951; 2022 1346; 2023 234

Regolamentazione salariale per il personale addetto alla produzione e alla vendita

Art. 1 Campo d'applicazione

Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella produzione («personale addetto alla produzione») o nella vendita («personale addetto alla vendita»), distinguendo tra lavoratori qualificati e non qualificati ai sensi degli articoli 6a e 6b del CCL.

Art. 2 (Salari minimi)^{2 3}

I salari minimi mensili per il personale impiegato a tempo pieno ammontano a partire dal 1° gennaio 2025 a ...:

| | | Salario minimo |
|-----------|--|----------------|
| I | Lavoratori ai sensi dell'articolo 6b CCL (non qualificati) | |
| | ossia privi di attestato professionale o senza un attestato professionale riconosciuto (ai sensi dell'art. 6a cpv 3) nel settore d'attività corrispondente alla loro funzione : | 3 670.– |
| | dopo 3 anni di servizio ... | 3 720.– |
| II | Lavoratori ai sensi dell'articolo 6a CCL (qualificati) | |
| | ossia con un attestato professionale riconosciuto (ai sensi dell'art. 6 cpv 3 nel settore d'attività corrispondente alla loro funzione | |
| | 1. con Certificato federale di formazione pratica (CFP) | 3 900.– |
| | 2. con Attestato federale di capacità (AFC) esterno al ramo Vendita-/Commercio al dettaglio-AFC a partire dal 7 mese d'impiego (salario nei primi 6 mesi: II 1.) | 4 400.– |

² Per il Cantone di Neuchâtel, i salari minimi previsti qui di seguito sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi cantonale neuchâteloise sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl).

³ Per il Cantone di Ginevra, i salari minimi previsti qui di seguito sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).

| | Salario minimo |
|---|---|
| 3.a) con Esame federale di professione , tuttavia, non in qualità di responsabile della produzione, della vendita o di filiale , ma con un impiego minimo del 60 % | 4 925.– (per un tasso di occupazione del 100%) |
| 3.b) con Esame federale di professione , a condizione di ricoprire la funzione di responsabile della produzione, della vendita o di filiale | 5 350.– |
| 4. con Esame professionale federale superiore , a condizione di ricoprire la funzione di responsabile della produzione, della vendita o di filiale | 5 650.– |

Art. 3 Definizione di responsabile della produzione, della vendita o di filiale ai sensi dell'articolo 2

I lavoratori che ricoprono la funzione di responsabile della produzione, della vendita o di filiale devono dirigere altri collaboratori. Essi devono essere responsabili della formazione degli apprendisti, devono stabilire e controllare la pianificazione della produzione (lista di produzione, ecc.), organizzare e sorvegliare le ordinazioni. Nell'ambito delle loro mansioni rientra inoltre la rappresentanza del datore di lavoro durante l'assenza di quest'ultimo.

La restante parte dell'appendice 1 rimane invariata.

Appendice 2 Abrogato

Regolamentazione salariale per il personale addetto alla ristorazione

Art. 2 (Salari minimi)^{4 5}

I salari minimi mensili per il personale impiegato a tempo pieno ammontano a partire dal 1° gennaio 2025 a ...:

| | | Salario minimo |
|-----------|--|--------------------|
| I | Lavoratori ai sensi dell'articolo 6b CCL (non qualificati) ossia privi di attestato professionale o senza attestato professionale riconosciuto (ai sensi dell'art. 6a cpv. 3) nel settore d'attività corrispondente alla loro funzione : in caso di formazione „Progresso» e ottenimento del relativo certificato | 3 666.– 3 892.– |
| II | Lavoratori ai sensi dell'articolo 6a CCL (qualificati) ossia con un attestato professionale riconosciuto (ai sensi dell'art. 6 cpv 3) nel settore d'attività corrispondente alla loro funzione | |
| | 1. con Certificato federale di formazione pratica (CFP) | 4 018.– |
| | 2. con Attestato federale di capacità (AFC) | 4 470.– |
| | 2a. con Attestato federale di capacità (AFC) + 6 giorni di formazione continua specifica alla professione | 4 576.– |
| | 3. con Esame federale di professione | 5 225.– |

La restante parte dell'appendice 3 rimane invariata.

⁴ Per il Cantone di Neuchâtel, i salari minimi previsti qui di seguito sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi cantonale neuchâtoise sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl).

⁵ Per il Cantone di Ginevra, i salari minimi previsti qui di seguito sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).

Regolamentazione salariale per il personale addetto ad altre mansioni

Art. 2 (Salari minimi)^{6 7}

I salari minimi mensili per il personale impiegato a tempo pieno ammontano a partire dal 1° gennaio 2025 a ...:

| | | Salario minimo |
|-----------|---|--------------------|
| I | Lavoratori ai sensi dell'articolo 6b CCL (non qualificati) ossia privi di attestato professionale o senza attestato professionale riconosciuto (ai sensi dell'art. 6a cpv. 3) nel settore d'attività corrispondente alla loro funzione : dopo 3 anni di servizio (confr. art. 1 CCL) | 3 630.– 3 660.– |
| II | Lavoratori ai sensi dell'articolo 6a CCL (qualificati) ossia con un attestato professionale riconosciuto (ai sensi dell'art. 6 cpv 3) nel settore d'attività corrispondente alla loro funzione | |
| | 1. con Certificato federale di formazione pratica (CFP) | 3 850.– |
| | 2. con Attestato federale di capacità (AFC) | 4 318.– |
| | 3. con Esame federale di professione oppure con Esame professionale federale superiore a condizione di ricoprire una funzione direttiva | 5 158.– |

La restante parte dell'appendice 4 rimane invariata.

⁶ Per il Cantone di Neuchâtel, i salari minimi previsti qui di seguito sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi cantonale neuchâteloise sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl).

⁷ Per il Cantone di Ginevra, i salari minimi previsti qui di seguito sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2024 e ha effetto fino al 30 giugno 2025.

11 settembre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi